



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 15/02/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI

L'anno 2018 ,il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm...

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO	SCRUTATORE
TANARI MARIA ELISABETTA	SINDACO	P	F	
MALAVOLTI MAURIZIO	VICE SINDACO	P	F	
INSARDA' CAMILLA	ASSESSORE	P	F	
DELLA TORRE ENRICO	ASSESSORE	P	F	
GUIDOTTI ALESSANDRO	ASSESSORE	P	F	
BIAGIOLI LUCA	CONSIGLIERE	P	F	
BARTOLONI TIZIANO	CONSIGLIERE	P	F	X
GWIAZDA PAOLO MARCO	CONSIGLIERE	A		
MELLINI MANUELA	CONSIGLIERE	P	F	X
RIGHI MARIA LUISA	CONSIGLIERE	P	F	
MANZALINI MIRELLA	CONSIGLIERE	P	F	
BRASA MASSIMO	CONSIGLIERE	A		
CAPPELLI EZIO	CONSIGLIERE	P	F	X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI”

VISTA la legge di stabilità 2014 e s m.i. (L. 147/2013, commi 641-668) che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

VISTO il Comma n. 649 in vigore dal 6 maggio 2014 della L. 147/2013 di cui sopra modificata dal DL 16/2014 che in materia di rifiuti assimilati sancisce che “...Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati...”;

CONSIDERATO inoltre che all'Ufficio Tributi pervengono numerose richieste di applicazione di riduzioni ai fini TARI da parte di contribuenti intestatari di utenze non domestiche, a seguito di attività di recupero e/o riciclo di rifiuti assimilati agli urbani, da essi effettuate sul territorio comunale;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Comunale TARI approvato con - DC n. 18 del 27.07.15 all'art. 21, di seguito riportato, prevede riduzioni ai fini della Tassa Rifiuti a fronte di attività di recupero o riciclo di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche:

“Art. 21 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI ASSIMILATI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero o riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

<i>Da A Riduzione</i>
<i>0 30% Nessuna riduzione</i>
<i>30,1% 50% 15%</i>
<i>Oltre 25%</i>

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati o riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero o riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Qualora il termine del 28 febbraio non venga rispettato il Comune potrà sospendere la riduzione fino alla presentazione della documentazione suddetta.

4. Qualora con la dichiarazione da presentarsi entro i termini di cui sopra, emerga che nell'anno precedente non siano stati raggiunti i parametri della tabella di cui al comma 2, si procederà al recupero della riduzione già applicata per l'intera annualità.

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.”

PRESO ATTO che numerosi contribuenti, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI di cui sopra, non raggiungono le percentuali minime di rapporto tra rifiuti assimilati recuperati e/o riciclati e quelli prodotti,

non potendo pertanto usufruire delle riduzioni di cui sopra, a causa di del sussistere di condizioni di minor attività da parte di utenze commerciali e produttive;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 28/09/2017 avete come *OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA APPLICAZIONE RIDUZIONI AI FINI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO E/O RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI*, che garantisce una riduzione del 15% a favore di quelle utenze non domestiche che, previa verifica della loro corretta attività di recupero e/o riciclo di rifiuti assimilati, non raggiungono i parametri minimi previsto dall'art. 21 del Regolamento TARI di cui sopra;

VISTA la Legge n. 211/2015 pubblicata in GU il 18/01/2016 e recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che ha introdotto alcune importanti novità, integrando il DLgs 152/2006 (T.U.Ambiente) che nell'ottica della semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse e della sostenibilità ambientale, prevede alcuni incentivi per premiare comportamenti virtuosi degli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

VISTA in particolare l'introduzione, con la Legge 211/2015, del comma 19-bis all'art 208 del T.U. Ambiente che riporta : "*19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.*"

CONSIDERATO inoltre che all'Ufficio Tributi pervengono richieste di applicazione di riduzioni ai fini TARI da parte di contribuenti intestatari di utenze domestiche e non domestiche, a seguito di attività di recupero di rifiuti organici tramite compostaggio effettuato con varie modalità;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, apportare le dovute modifiche al vigente Regolamento TARI, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

VISTO lo schema di regolamento, di cui all'allegato A), predisposto dal competente ufficio comunale al fine di recepire gli aggiornamenti normativi di cui sopra;

TENUTO CONTO che il suddetto regolamento di cui all'all. A) sostituisce integralmente il vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti - TARI approvato con atto di C.C.n.18 del 27.07.2015;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°

gennaio

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 23/03/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il DUP 2017/2019, s.m.i.
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 23/03/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019, s.m.i.
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 in data 23/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017-2019, così come modificato per ultimo con delibera n. 72 del 23/11/2017 ;
- lo schema di Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera di GM n. 5 del 22/01/2018;
- la nota di aggiornamento DUP approvata con Delibera di GM n. 9 del 22/01/2018;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 14/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità ai sensi del TUEL 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate:

- 1) di approvare il nuovo *“Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti - TARI”* di cui all'allegato A), adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 32 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entra in vigore il 1° gennaio 2018, in sostituzione del precedente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti - TARI, precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 27.07.2015;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ◆ sul sito internet del Comune;
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) di dichiarare con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva